



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 256

**LA GIUNTA INTENDE INTERVENIRE SULLA DEFINIZIONE DELLE
MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA AL FINE DI
SALVAGUARDARE L'INTERESSE PUBBLICO E IL COMMERCIO DI
VICINATO, EVITANDO SITUAZIONI QUALI QUELLA DEL
"PENTOLONE" DI ALBIGNASEGO?**

presentata il 22 aprile 2022 dalla Consigliera Ostanel

Premesso che:

- la legge regionale n. 50 del 28 dicembre 2012 all'art. 2 comma 1 punto d) cita tra le sue finalità quelle di *"salvaguardare la sostenibilità territoriale ed ambientale ed il risparmio di suolo, incentivando il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e strutture dismesse e degradate"* e al punto f) *"rigenerare l'economia ed il tessuto sociale e culturale urbano, favorendo la riqualificazione dei centri storici e urbani attraverso lo sviluppo delle attività commerciali"*;
- la legge regionale n. 50 del 28 dicembre 2012 all'art. 3 comma 1 punto g) definisce così le grandi strutture di vendita: *"l'esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati. L'aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere configurazione di:*
 - *grande centro commerciale, quando gli esercizi commerciali sono inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;*
 - *parco commerciale, quando gli esercizi commerciali sono collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche;"*;
- la sottoscritta ha presentato in data 26 maggio 2021 il progetto di legge *"Modifiche alla Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione Veneto"* con l'obiettivo, nel rispetto della libera concorrenza, di individuare iter autorizzativi per le medie strutture con superficie di vendita non superiore ai 1.500 mq che tengano conto

dell'interesse generale rappresentato dalla salvaguardia del commercio di vicinato inteso come presidio sociale, ambientale ed economico fondamentale nei comuni;

- la legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, all'art. 16 - Contenuti, procedimento di formazione e varianti del Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) – comma 2bis cita: *“la pianificazione coordinata tra più comuni è sempre necessaria nel caso di aree da destinare all'insediamento di grandi strutture di vendita, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera g) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, al di fuori del centro storico, con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati nei comuni capoluogo di provincia e con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati negli altri comuni. In tali casi la pianificazione coordinata deve comprendere i comuni confinanti con il comune interessato dall'insediamento della grande struttura di vendita.”*.

Considerato che:

- si stanno verificando nel territorio veneto diversi casi di interventi commerciali che possono essere considerati ai limiti dell'elusione alla legge regionale n. 50 del 28 dicembre 2018 rispetto alla definizione di interventi che vengono classificati come medie strutture di vendita ma che, in realtà, si possono considerare a tutti gli effetti parchi commerciali nonostante non venga dichiarata la contiguità urbanistica e l'accessibilità comune;
- la realizzazione di una media struttura di vendita prevede iter autorizzativi più semplici per i quali non è prevista l'apertura di una conferenza dei servizi, prevista nel caso delle grandi strutture di vendita, la possibilità del cambio di settore merceologico nonché l'esclusione dal versamento dell'onere aggiuntivo per le grandi strutture di vendita di cui al Capo II, art. 13 della LR 50/2018;
- rappresenta un esempio di questi casi limite l'intervento del “Pentolone” ad Albignasego che rappresenta un parco commerciale *“de facto”* seppur l'intervento individui due medie strutture di vendita tra loro distinte nonostante promosse da uno stesso soggetto imprenditoriale e poste in una stessa area urbana.

La sottoscritta consiglia

interroga la Giunta regionale

se e come intenda rivedere la legge regionale n. 50 del 28 dicembre 2012 per mettere un freno a questo fenomeno e dare ai comuni del Veneto più strumenti per un'adeguata pianificazione territoriale.